

Spett.le Ufficio Scolastico Regionale

Nell'interesse della Prof.ssa Amodio Roberta si trasmette istanza di conciliazione firmata digitalmente con i relativi allegati.

In attesa di ricontro si porgono distinti saluti

Avv. Ferdinando Gelo

Spett.le Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ufficio di conciliazione

Spett.le Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ufficio legale e del Contenzioso

Oggetto: tentativo facoltativo di conciliazione

Nell'interesse della Prof.ssa Amodio Roberta nata a [REDACTED] si propone tentativo facoltativo di conciliazione. A tal fine si espone

1. Che, la prof.ssa Amodio Roberta in quanto inserita nella graduatorie d'istituto di 3° fascia per la classe di concorso A060 (Tecnologia ex classe A033) veniva assunta come supplente su posto comune presso il CPIA Napoli 1 sia nell'a.s. 2015/2016 che nell'a.s. 2016/2017.
2. Che, le predette assunzioni avvenivano soltanto nel mese di febbraio di ciascun anno scolastico, sebbene la cattedra in questione fosse vacante e disponibile sin dall'inizio di ciascun anno scolastico.
3. Che, pur trattandosi cattedra vacante e disponibile in organico di diritto, la Prof.ssa Amodio veniva contrattualizzata sino al 30 giugno anziché sino al 31 agosto.
4. Che, la vacanza in organico di diritto della cattedra in questione è confermata dal modello 3 degli organici di diritto della provincia di Napoli, nonché dal fatto che detta cattedra era presente nelle disponibilità per le immissioni in ruolo autorizzate per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (vedi allegati) nonché nelle disponibilità per le nomine attraverso GAE.
5. Che, l'assunzione della ricorrente è avvenuta ad anno scolastico inoltrato sebbene la cattedra fosse disponibile sin da data anteriore al 31 dicembre. Peraltro, prima dell'assunzione della Prof.ssa Amodio la cattedra non era stata assegnata ad altro docente.
6. Che, difatti, in mancanza di aspiranti inseriti nelle GAE, il posto in questione era restituito al Dirigente Scolastico in data ben anteriore al 31 dicembre.
7. Che, in particolare, per quanto concerne l'a.s. 2016/2017, l'ultimo calendario di convocazione di aspiranti supplenti inseriti in GAE risale al 14.10.2016. Quanto all'a.s. 2015/2016, in data 20.12.2015, l'Ambito Territoriale di Napoli comunicava il completo esaurimento di tutte le graduatorie ad esaurimento ed invitava i dirigenti scolastici a nominare dalle graduatorie d'istituto (vedi allegato . Comunicazione del 20.12.2015)
8. Che, trattandosi di cattedra vacante in organico di diritto disponibile entro il 31.12, la Prof.ssa Amodio avrebbe dovuto essere contrattualizzata sino al 31 agosto anziché sino al 30.06.
9. Che, sul punto occorre richiamare il costante orientamento giurisprudenziale di cui alle pronunce del Tribunale Napoli Sent. N. 7058/2016 e 7183/2016 e Tribunale Nola Sent. 1682/2018 che in fattispecie del tutto analoghe alla presente hanno condannato il MIUR anche al risarcimento del danno economico retributivo patito dal supplente per i mesi di luglio ed agosto.
10. Che, in effetti, ai sensi dell'art. L'art. 4 della legge 124/99: "1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31

dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

11. Che, in base alla norma in questione, la ricorrente aveva diritto ad essere assunto da data anteriore al 31 12 e sino al 31 agosto, sia per l'a.s. 2015/2016 che per l'a.s. 2016/2017.
12. Che, ai sensi del D.M. 13.06.2007, art. 1 comma 5 "In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, **le relative supplenze annuali** e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto."
13. Che, pertanto, ai fini della durata della supplenza non ha rilevanza il fatto che la stessa sia stata assegnata attingendo alle graduatorie d'istituto.
14. Che, pertanto, la ricorrente intende agire al fine di ottenere il riconoscimento a fini giuridici ed economici del suo diritto all'assunzione con decorrenza da data anteriore al 31 dicembre e sino al 31 agosto sia dell'a.s. 2015/2016 che dell'a.s. 2016/2017.
15. Che, in un'ottica meramente transattiva si dichiara disponibile a rinunciare alle pretese di natura economica, purchè la PA provveda al riconoscimento a fini giuridici del suo diritto all'assunzione dal 31 dicembre al 31 agosto sia dell'a.s. 2015/2016 che dell'a.s. 2016/2017 o quantomeno al riconoscimento a fini giuridici dei mesi di luglio ed agosto 2016 e 2017.

Tanto premesso, la prof.ssa Amodio Roberta come sopra rapp.ta e difesa chiede esperirsi il tentativo facoltativo di conciliazione.

Si allegano:

1. Mandato alle liti
2. Doc. Riconoscimento
3. Disponibilità immissioni in ruolo a.s. 2017/2018 e 2018/2019
4. Mod 3 Organico di diritto
5. Restituzione posti del 20.12.2015

Con osservanza

Avv. Ferdinando Gelo (Firmato digitalmente)